



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE  
Piazza della Repubblica 6 - 10083 FAVRIA tel. 0124 470067  
e-mail: [TOIC865006@istruzione.it](mailto:TOIC865006@istruzione.it) - sito web: [www.icfavria.edu.it](http://www.icfavria.edu.it)  
C.F. 85502080014 - C.M. TOIC865006



Al personale IC Favria

## OGGETTO : NORMATIVA DIVIETO di FUMO

Con la presente si ribadisce l'importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la necessità di vigilanza da parte del personale preposto affinché la normativa sia rispettata.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce il divieto di fumo nelle scuole all'Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) e all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: **“1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”** I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

**È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio compresi, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.**

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, **i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.**

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. **Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2.000. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.**

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, la Dirigente Scolastica individua come responsabili preposti all'applicazione del divieto i docenti coordinatori di plesso, come di seguito specificato:

**Plesso:**

<i>Scuola Primaria di Busano</i>	<i>GARIGLIET-IAIA ANNA-VALLINO FRANCA</i>
<i>Scuola Primaria di Favria</i>	<i>PAGLIERO KATIA- POLIMENI CINZIA</i>
<i>Scuola Primaria di Front</i>	<i>SINICO FABIANA- TESSARIN SERENA</i>
<i>Scuola Primaria di Oglianico</i>	<i>MARASCA ANGELO – PERARDI SABRINA</i>
<i>Scuola Primaria di Rivarossa</i>	<i>CONRADO VALENTINA – PERONA MONICA</i>
<i>Scuola Primaria di Salassa</i>	<i>RONCAGLIONE MARIELLA</i>
<i>Scuola dell'Infanzia di Busano</i>	<i>SERENA ROSANNA</i>
<i>Scuola dell'Infanzia di Favria</i>	<i>BALMA RAFFAELLA-ROSTAGN O CLAUDIA</i>
<i>Scuola dell'Infanzia di Front</i>	<i>SCHMIDT MONICA</i>
<i>Scuola dell'Infanzia di Rivarossa</i>	<i>BIANCO CLAUDIA</i>
<i>Scuola Sec di I grado</i>	<i>MARTOGLIO TIZIANA – CHIONO LAURA</i>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Valeria MIOTTI  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.5,c.2,Dlgs 39/1993